TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Nella persona del Giudice Monocratico Paolo Viarengo
ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nella causa, n. 2069/2016 R.G., promossa dal signor nato in Bangladesh il .1989, elettivamente domiciliato presso lo studio di Genova dell'avv. Alessandra Ballerini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 29.10.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o umanitaria.

All'udienza in data 26.9.2016 è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *"il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato"*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *"che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico"*. Tale impostazione,

Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d449 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012. Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale. Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno... "*. L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni

Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d449 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione. Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile. Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda" e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia*" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *"La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone"*.

Venendo al caso di specie, la commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, considerando che "il racconto del richiedente risulta generico, approssimativo e lacunoso".

Questo giudice deve invece sottolineare come il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e come lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad aver immediatamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito la stessa versione dei fatti, sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale ed in particolare all'udienza in Tribunale, è parso del tutto attendibile e credibile, precisando meglio alcune

Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d449 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

circostanze del racconto, d'altra parte meglio spiegate anche nel suo ricorso e quindi le sue complessive ricostruzioni e dichiarazioni devono ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre. Il ricorrente, in questo senso, ha infatti spiegato di essere stato costretto a lasciare il suo paese in quanto minacciato da appartenenti al partito politico contrapposto a quello in cui militava e comunque a seguito degli scontri tra gli esponenti di questi due gruppi politici, oltreché in ragione delle emergenze economiche della sua famiglia, in particolare a fronte dell'età della madre e del decesso del padre. Sicuramente anche questi "motivi economici" lo hanno indotto a lasciare il Bangladesh, ma tali motivi sono da valutarsi unitamente alla attuale situazione complessiva del suo paese, situazione economica, politica e sociale, come pure alla situazione personale e familiare del ricorrente, risultando quindi del tutto comprensibile la conclusione dello stesso di non poter pensare in termini minimamente positivi ad un suo rientro in Bangladesh..

Stabilita la credibilità del richiedente, non ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. I fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ma neanche di un rischio, in caso di rientro, di un danno grave ed individuale alla vita del ricorrente, con conseguente esclusione anche dei presupposti per la protezione sussidiaria.

Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata da un lato l'attuale difficile situazione politica del Bangladesh, che, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata e, dall'altro, il fatto che l'interessato non abbia alcun anche minimo valido punto di riferimento familiare e sociale nel suo paese di origine, trovandosi indubbiamente in una oggettiva situazione di grave "vulnerabilità". Il recente rapporto di Amnesty International sul Bangladesh 2015/2016 evidenzia una situazione politica molto critica, gravi problemi di ordine pubblico, forti limitazioni delle libertà fondamentali, violenze perpetrate nei confronti delle persone più deboli ed indifese, risultando in particolare violenti scontri tra i sostenitori dei due partiti politici che da decenni si contendono il potere. A ciò si sono aggiunti gli attacchi terroristici degli estremisti islamici. In tale rapporto di Amnesty International il contesto generale viene così descritto: "Tra gennaio e marzo, una campagna dell'opposizione al governo guidata dal Partito nazionalista del Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party – Bnp) è sfociata nella violenza, quando centinaia di autobus e altri veicoli sono stati attaccati, presumibilmente da manifestanti che hanno lanciato bombe molotov. Decine di passeggeri sono stati uccisi e molti altri feriti. Nessuno direttamente coinvolto negli attacchi è stato assicurato alla giustizia. La polizia ha arrestato importanti esponenti del Bnp con l'accusa di incendio doloso. Tra loro c'era Mirza Fakhrul Islam Alamgir, segretario

Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d449 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

generale ad interim del partito che, nel corso dell'anno, è stato spesso arrestato per periodi variabili di settimane o mesi, per poi essere rilasciato. Centinaia di membri dell'opposizione sono stati detenuti per giorni o mesi e inseguito rilasciati. Alcuni sono stati accusati di incendio doloso. Diversi cittadini stranieri sono stati presi di mira e aggrediti da assalitori non identificati. Tra il 28 settembre e il 18 novembre, un operatore umanitario italiano e un cittadino giapponese sono stati uccisi; un medico italiano è sopravvissuto a una sparatoria. A luglio, un ragazzo di 13 anni, Samiul Islam Rajon, è stato picchiato a morte in pubblico dopo essere stato accusato di furto; la sua uccisione ha scatenato forti critiche da parte dell'opinione pubblica per lo stato di abbandono in cui vivono i bambini di strada. Poco dopo il governo ha ordinato un'inchiesta sull'uccisione. A fine anno, almeno 16 persone accusate di gravi violazioni dei diritti umani di massa commesse durante la guerra d'indipendenza del 1971 erano sotto processo. Le autorità non si sono occupate di omicidi ben documentati commessi dalle forze filo-indipendentiste. Membri delle forze di sicurezza in borghese hanno arrestato decine di persone e in seguito si sono rifiutati di rivelare dove si trovassero. Secondo un'indagine dei quotidiani nazionali, guidata dall'organizzazione per i diritti umani Ain O Salish Kendra, tra gennaio e settembre almeno 43 persone, tra cui due donne, erano state vittime di sparizione forzata. Sei di loro sono state in seguito trovate morte, quattro sono state liberate dopo il rapimento e cinque sono state trovate in custodia di polizia. La sorte e l'ubicazione delle altre 28 persone era sconosciuta. Sono proseguiti i processi contro tre ufficiali del battaglione d'intervento rapido,accusati del rapimento e dell'uccisione di sette persone nell'aprile 2014. Nessun altro esponente delle forze di sicurezza o altro funzionario implicati in altri casi di sparizioni forzate sono stati assicurati alla giustizia. Sebbene la tortura e altri maltrattamenti in custodia di polizia siano stati molto diffusi, le denunce di tortura raramente sono state oggetto d'indagine. A marzo, alti funzionari di polizia si sono pubblicamente lamentati per le tutele che la legge prevede contro la tortura, chiedendo al governo di depenalizzare la tortura in tempo di guerra, minaccia di guerra, instabilità politica interna o emergenza pubblica o quando la tortura è ordinata da un superiore o da un'autorità pubblica." Pur valutando questi dati allarmanti, si ritiene, come detto, che non ricorrano le condizioni per affermare che nel Bangladesh vi sia un elevato livello di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Peraltro la grave situazione generale del paese di provenienza del ricorrente documentata in atti (la giurisprudenza di legittimità- Cass. Pen. 32685/2010- e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo -CEDU 28.2.2008 ric. n. 37201 Saadi c. Italia- hanno attribuito pieno valore probatorio ai documenti e rapporti elaborati anche da organizzazioni non governative, quali Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità è generalmente riconosciuta sul piano internazionale), consente, si ribadisce, di accogliere il ricorso con riferimento alla domanda di protezione più attenuata, diretta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. A tal proposito, si ritiene di condividere l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 12.1.2015 con la quale è stato deciso che ha diritto alla protezione umanitaria ex art.5 co.6 TUI, il cittadino straniero proveniente dal Bangladesh attesa la

Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d449 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

situazione di violenza ed instabilità diffusa nel paese. Infatti nella previsione di tale norma possono esservi ricondotte situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali ad esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari. D'altra parte il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale. Egli infatti, come emerge dai documenti prodotti, ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato, impegnandosi fin da subito in corsi scolastici e di formazione professionale ed in progetti di inserimento lavorativo. Si ritiene dunque sussistente una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Per quanto riguarda le spese, per la natura dell'oggetto del procedimento e considerato che l'amministrazione non si è costituita in giudizio, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento in data 29.10.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che "... *non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5 comma 6 del D. Lg.vo 286/98*".

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio al signor
in Bangladesh il 1989 del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Respinge le altre domande.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese.

Genova, il 27.9.2016.

IL GIUDICE
Paolo Viarengo

Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d449 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6